

Capitolato d'appalto

Capo 1. SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento di servizi di albergo/accoglienza di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa nel Comune di Livorno.

Art. 2

Importo e Durata del contratto

L'importo e la durata del contratto sono quelli previsti dal provvedimento di affidamento di servizi di albergo/accoglienza.

Sono indicati nel provvedimento di affidamento di servizi: l'oggetto delle prestazioni da eseguire (la tipologia di sistemazione albergo/accoglienza richiesta, i dati identificativi delle persone interessate, requisiti di accessibilità ove necessaria, ecc.); importo del contratto (la spesa prevista in base all'offerta economica); termine di esecuzione della prestazione (periodo di albergo/accoglienza richiesto).

Art. 3

Forma del contratto

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale. Il contratto sarà sottoscritto tramite scambio di corrispondenza da effettuarsi, anche a mezzo mail ordinaria oppure a mezzo PEC. Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui l'operatore economico farà pervenire all'Amministrazione comunale comunicazione di accettazione di tutte le condizioni contrattuali risultanti dalla proposta contrattuale.

Art. 4

Condizioni e modalità di esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto avverrà secondo i termini e le condizioni del contratto.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e al prezzo indicato nell'offerta economica.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Livorno.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Art. 5

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Ai sensi di quanto previsto all'art 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune di Livorno direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Livorno si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 6 **Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Livorno ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

L'appaltatore tratterà i dati personali derivanti dall'esecuzione del servizio in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR.

Art. 7 **Responsabilità per infortuni e danni**

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato al Comune di Livorno in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio.

Art. 8 **Subappalto**

Per l'esecuzione del contratto è ammesso subappalto.

Art. 9 **Garanzia provvisoria e definitiva**

Ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 4, D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura e neanche garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in quanto non previsto dagli usi commerciali per i servizi alberghieri/di accoglienza.

Art. 10

Esecuzione del contratto

Avvio dell'esecuzione.

Il contratto viene eseguito sotto la cura del RUP e del Responsabile dell'esecuzione, laddove nominato. Il RUP, o se nominato, il Responsabile dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del contratto ove necessario per motivate ragioni anche prima di procedere all'affidamento diretto del servizio.

Qualora comunichi l'accettazione dell'affidamento diretto e del contratto, accettando la richiesta dell'Amministrazione comunale, è obbligato a dare esecuzione al contratto fino alla scadenza prevista.

Contestazioni e riserve

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'appaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice nell'applicazione del contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione della del servizio.

Le riserve dell'appaltatore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante, previo coinvolgimento dell'Avvocatura civica, al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP o DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

Verifica di regolare esecuzione e liquidazione delle fatture

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP o suo delegato, attesta la regolare esecuzione del contratto, al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

A seguito dell'attività di controllo l'Amministrazione può emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore deve rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, nella tempistica che viene definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgano difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e l'Amministrazione, concordano la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.

Ove, in relazione alla singola prestazione, il responsabile dell'esecuzione, se presente, o il RUP abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettante all'Amministrazione le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio di cui trattasi, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del contratto. L'Amministrazione può procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio ad altra impresa, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

Il RUP verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 DM 49/2018 (rispetto degli obblighi dell'esecutore) e del Dlgs 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro).

Art. 11

Obblighi dell'appaltatore collegati alla normativa anticorruzione (L 190/2012)

L'appaltatore dichiara di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei propri confronti.

L'appaltatore ha l'obbligo di diffondere ai propri prestatori d'opera e collaboratori la conoscenza della procedura di segnalazione delle condotte illecite riguardanti il Comune di Livorno di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (Whistleblowing). Per le modalità operative di segnalazione si rinvia alla Parte Generale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente, consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Livorno, Pagina "Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione".

Art. 12

Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 30/01/2014 in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, dal coniuge, dei conviventi, dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La violazione dei suddetti obblighi può comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16 del presente schema di contratto.

Art. 13

Fatturazione e modalità di pagamento

L'Amministrazione comunale erogherà i corrispettivi sulla base di fatture.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D.MEF n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il codice CIG derivato comunicato dalla Stazione appaltante, a pena di non accettazione.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it.

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (scissione pagamenti).

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto attuativo.

L'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia (D. MEF n. 132 del 24 agosto 2020), comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

Resta fermo quanto previsto all'art.11 del D. Lgs. 36/2023, in caso di DURC negativo.

Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, per vizio o difformità rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto all'appaltatore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione.

Art. 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali

variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, l'appaltatore è tenuto ad indicare il CIG derivato nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

L'appaltatore assicura, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D. Lgs n.231/2007 l'Amministrazione provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

Art. 15

Penalità e inadempienze

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto e Capitolato prestazionale e di inadempienza ai patti contrattuali l'Amministrazione potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze.

La Stazione appaltante può applicare una penale di importo compreso tra € 500 e € 5.000.

Le casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali sono i seguenti:

- inadempienza rispetto all'applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- sistemazione alloggiativa alberghiera o di accoglienza priva dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica, ecc.)
- sistemazione alloggiativa alberghiera o di accoglienza che non rispetta le norme igienico sanitarie.

La quantificazione della penale è ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in relazione alla gravità del disservizio.

L'ammontare delle penali sarà decurtato sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

L'Amministrazione contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui l'appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nelle misure riportate.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini l'applicazione di un importo massimo della penale, il Comune di Livorno, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 122 del D.Lgs 36/2023.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve le ragioni dell'appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all'Amministrazione.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti la prestazione richiesta per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità eventualmente prevista, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16

Clausola risolutiva espressa

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti :

- recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a due nel periodo di validità del contratto;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- cessione totale o parziale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato;
- venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs.36/2023;
- venir meno dei requisiti di ordine speciale previsti per l'iscrizione all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi alberghieri o di accoglienza;
- applicazione nell'anno solare di n. 2 penali per inadempimento nell'applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

A tal fine, l'Amministrazione comunica all'appaltatore che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 17

Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione dell'azienda, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del contratto e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Amministrazione.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 120 comma 1 lettera d del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

Art. 18

Verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti

L'Amministrazione, qualora la durata del contratto sia superiore a sei mesi, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del contratto , sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. L'Amministrazione potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dall'appaltatore.

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- a) comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni sostitutive per l'iscrizione all'elenco operatori economici;

- b) trasmettere all'Amministrazione la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare dati personali. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o telematico a cui si riferiscono le informazioni. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del sistema telematico di acquisti della regione Toscana Start.

Incaricati del trattamento sono i dipendenti del gestore della piattaforma Start e i dipendenti del comune di Livorno assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Tipologie di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nel DGUE vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale
- il conferimento ha natura obbligatoria; l'eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste comporta l'esclusione dalla presente procedura di gara.

Base giuridica

Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.

Conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,

facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tempi di conservazione

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.

Alcuni dati essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di accesso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.

Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni

Diritti dell'interessato

Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è l'Avv. Marco Giuri contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it

Art. 20

Foro competente

Tutte le controversie tra il committente e l'appaltatore che non si sono potute definire in via bonaria, sono risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine al contratto, è in via esclusiva quello di Livorno. Restano espressamente esclusi altri fori facoltativi.

Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 36/2023, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Capo 2 – CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 22 Standard minimi richiesti per le sistemazioni alberghiere od abitative

La sistemazione abitativa offerta deve essere situata nel Comune di Livorno e deve essere conforme alla normativa vigente in materia a seconda della sua tipologia: alberghiera o accoglienza. Devono essere rispettate le disposizioni sugli standard minimi e di sicurezza previste a seconda dei casi.

Requisiti minimi che devono essere garantiti:

- a) servizi alberghieri:
 1. possesso dei requisiti previsti per le sistemazioni di tipo alberghiero dal *Testo unico del sistema turistico regionale* - L.R. 86/2016 e dal regolamento attuativo 47/R/2018,
- b) Servizi di accoglienza:
 1. nel caso di alloggiamento in Centri di accoglienza dovranno essere posseduti:
 1. requisiti previsti per gli ostelli (L.R. 86/2016 e dal regolamento attuativo 47/R/2018);
 2. capacità di accoglienza massima di 24 posti;
 3. rispetto delle norme in materia tecnico-edilizia, igienico-sanitarie, sicurezza antincendio;
 4. disponibilità locali uso cucina anche in condivisione
 5. arredati e con utenze, oneri e manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell'operatore economico;
 2. nel caso di alloggiamento in appartamenti:
 1. dovrà avere le caratteristiche della civile abitazione;
 2. rispetto delle norme in materia tecnico-edilizia, igienico-sanitarie, sicurezza antincendio;
 3. disponibilità locali uso cucina anche in condivisione;
 4. utenze, oneri, manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell'operatore economico.
Nel caso di accoglienza riservata ad un unico nucleo familiare l'appartamento potrà anche essere non arredato.

Le strutture ricettive a carattere alberghiero dovranno garantire ai nuclei familiari accolti gli stessi standard di servizio (cambio biancheria, pulizie, portineria) offerti per la propria clientela, pertanto il prezzo offerto si intenderà comprensivo anche degli stessi.

Le attrezzature, i locali e gli arredi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza. Ad ogni nuovo ingresso l'operatore economico assicura che le sistemazioni alloggiative siano pulite e perfettamente fruibili per i nuclei familiari ospitati.

Art. 23 Soggetti destinatari

I nuclei familiari cui si rivolge il servizio di albergo o di accoglienza sono nuclei in situazione, anche temporanea, di emergenza abitativa. Nei nuclei familiari possono essere presenti minori, anziani, portatori di handicap.

Il servizio è rivolto a cittadini italiani e a stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio.

Alcuni nuclei familiari possono richiedere l'ospitalità anche del proprio animale d'affezione. In quest'ultimo caso non vi è obbligo da parte dell'appaltatore di accoglienza, la l'Amministrazione comunale si riserva di non procedere all'affidamento diretto del servizio e alla stipula del contratto.

Art. 24 Ubicazione delle sistemazioni alberghiere od abitative

Le sistemazioni alberghiere od abitative offerte dovranno trovarsi esclusivamente nel Comune di Livorno.

Art. 25 Responsabile delle attività

L'appaltatore dovrà individuare un Responsabile delle attività in qualità di referente servizio richiesto. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

Il Responsabile assicura operativamente la qualità del servizio complessivamente erogato e collabora con la stazione appaltante per l'individuazione dei possibili aspetti di ottimizzazione del servizio stesso, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità.

In particolare il Responsabile:

- svolge un ruolo di raccordo tra l'Ente Committente e la ditta aggiudicataria,
- segnala all'Ente Appaltante eventuali problemi che dovessero sorgere durante l'inserimento dei nuclei familiari;
- verifica la qualità del servizio e che le sistemazioni alberghiere o di accoglienza offerte mantengano gli standard minimi richiesti

Art. 31 – Referente del contratto Comune di Livorno

Il Comune di Livorno individuerà un Referente per le prestazioni relative all'esecuzione del contratto.

Il referente del contratto coadiuverà il Direttore dell'esecuzione per il monitoraggio degli inserimenti dei nuclei familiari nelle strutture ricettive alberghiere e/o nelle sistemazioni abitative offerte dall'operatore economico.